

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 00153 ROMA - Via Icilio, 7 C.F. 80069130583

Roma, 12 dicembre 2019

Prot. 78338/19

Spett.le

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE PIEMONTE

protocollo@pec.arpa.piemonte.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Segretariato generale Divisione I – Supporto, affari generali e coordinamento strategico

segretariato.generale@pec.minambiente.it

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN Ufficio V – Disciplina delle professioni sanitarie

dgrups@postacert.sanita.it

OGGETTO: Nota Arpa Piemonte prot. 104905 del 27 novembre 2019

Si è diffusa in rete la nota indicata in oggetto (che, a ogni buon conto, si allega), con cui l'Arpa Piemonte sostiene la non applicabilità dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018, con particolare riferimento all'obbligo di iscrizione ai relativi albi o collegi professionali dei suoi dipendenti.

La posizione dell'Arpa Piemonte discende da una distorta interpretazione di una nota del MIUR (prot. 0000408 del 20 febbraio 2019) riferita a tutt'altra fattispecie.

Sulla scorta di tale interpretazione, l'Arpa Piemonte arriva a sostenere che i professionisti biologi, chimici e fisici, che svolgano attività pur riconducibili all'ordinamento



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 00153 ROMA - Via Icilio, 7 C.F. 80069130583

di rispettivo riferimento, non debbano essere iscritti ai rispettivi Albi in ragione di una natura presuntamente "non sanitaria" delle attività svolte all'interno delle ARPA.

Si arriva, così, al paradosso di ritenere che il medesimo atto professionale imporrebbe l'iscrizione all'Albo a seconda dell'ente nell'ambito del quale viene praticato.

Il tutto senza considerare che la distinzione tra attività sanitaria e non sanitaria del biologo non è giuridicamente predicabile, così come ha già accertato in numerose occasioni la giurisprudenza (cfr., di recente, T.A.R. Basilicata, 29 ottobre 2019, n. 782, nonché Cons. Stato, Sez. I, 17 giugno 2017, n. 1735), secondo cui la figura del biologo afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al novero delle professioni di natura sanitaria (le pronunce richiamate riguardano, tra l'altro, proprio dei concorsi banditi dalle ARPA per reclutare impropriamente biologi nel comparto anziché nell'area della dirigenza sanitaria).

La postulata separazione tra le attività "ambientali" e le attività "sanitarie" del biologo non tiene, peraltro, conto di come tali attività non siano evidentemente non separabili sotto molteplici profili, e finisce per aprire complessi scenari di conflittualità sia giuridica che organizzativa nelle attività di enti (le ARPA) tra l'altro caratterizzati da finanziamento a carico del FSN.

Più in generale va ribadito che non solo in base all'art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946 ma anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 396/1967, per l'esercizio della professione di biologo, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione all'albo.

Il discrimine per verificare la ricorrenza dell'obbligo risiede nella natura delle attività svolte e non nella condizione giuridica in cui si trova l'operatore, per cui, qualora le attività in concreto praticate rientrino tra quelle che formano oggetto della professione di biologo secondo l'elencazione contenuta nell'art. 3 della legge 396/1967 e nell'art. 31 del d.P.R. 328/2001, l'obbligo può riguardare anche ricercatori universitari, destinatari di assegni di ricerca, ricercatori degli enti di ricerca, personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, ARPA, e quello di forze di polizie e forze armate, oltre a quello operante nelle industrie agroalimentari, farmaceutiche, biotecnologiche, ecc..

Particolarmente grave è la conclusione della nota dell'ARPAP, laddove si precisa che la "Agenzia si atterrà fino a diversa indicazione alla linea già sopra indicata", il che lascia presagire che all'interno dell'ente operino biologi non iscritti all'albo.

È quasi superfluo sottolineare che l'elusione dell'obbligo di iscrizione integra il reato di abusivo esercizio di una professione che, si ricorda, l'art. 348 cod. pen. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000, e, soprattutto, con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 15.000 a € 75.000 a carico di chi abbia indotto altri a commettere il reato ovvero ne abbia diretto le attività.



TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 00153 ROMA - Via Icilio, 7 C.F. 80069130583

Ciò posto, e tenuto conto che l'art. 16 della legge 396/1967 impone al Consiglio dell'Ordine di svolgere tutte le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, venuti a conoscenza di tali condotte l'Ordine è obbligato a effettuare gli opportuni accertamenti al fine di eventualmente segnalarle alla competente autorità giurisdizionale.

Molti cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

I names D func